

Notizie e novità

Il decreto del Fare è stato pubblicato. Come cambia il D.Lgs. 81/2008

Ing. Fabio Rosito

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 69/2013, diventano definitive le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/2008 dall'articolo 32 del Decreto sopra indicato. Queste, rispetto al Decreto uscito a giugno, hanno subito ulteriori modifiche in fase di approvazione.

Di seguito, una relazione delle principali modifiche e come queste andranno ad impattare sulla principale norma in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

- 1) Semplificazioni per le **associazioni sportive dilettantistiche (ASD)**: rimandiamo all'approfondimento specifico, ma vi è una sostanziale estensione delle esclusioni fin ad ora applicate alle sole associazioni di volontariato, ovvero l'equiparazione del volontario della ASD ad un lavoratore autonomo.
- 2) Semplificazioni nella gestione dei **lavori in appalto**: in caso di lavori in appalto con compresenza di personale di aziende diverse, il datore di lavoro deve predisporre il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza). La semplificazione modifica il numero di giorno sotto il quale questo documento può non essere redatto: si passa dai 3 giorni ai 5 giorni – uomo, salvo rischio di incendio elevato, lavori in spazi confinati e altre situazioni particolari. Questa modifica è applicabile da subito. Inoltre, nel caso il cui l'attività del committente e dell'appaltatore dovessero essere a rischio basso, invece di redigere il DUVRI, il committente potrà nominare un incaricato addetto al controllo e alla cooperazione con l'appaltatore stesso. Per ora, questo non è applicabile in assenza del decreto che definisce quali categorie sono da ritenersi a basso rischio.
- 3) **Semplificazione della valutazione dei rischi**: il decreto prevede la possibilità, per le famigerate aziende a rischio basso da definirsi con apposito decreto, di "dimostrare" l'avvenuta valutazione dei rischi con modi da definire, anch'essi, con apposito decreto. In sostanza, una volta emanati i decreti applicativi, il datore di lavoro di aziende a basso rischio potrà essere esonerato dalla valutazione dei rischi, fatto salvo adempimenti, immagino formali, che possano dimostrare che il datore di lavoro ha effettivamente valutato i rischi. Questa modifica non sarà applicabile fino all'emanazione dei decreti attuativi.
- 4) Semplificazione della **comunicazione di inizio/modifica dei locali di lavoro**: l'art. 67 prevede per il datore di lavoro l'obbligo di segnalare all'ASL competente per territorio, ufficio Prevenzione, l'avvio di un'attività industriale dove siano addetti più di 3 soggetti. Questa comunicazione doveva essere un atto a parte rispetto agli altri iter autorizzativi. Ora, nel caso in cui i dati previsti per questa segnalazione, siano già presenti in altre comunicazioni effettuate, sarà lo stesso ente ricevente ad inoltrarli all'ASL, senza che il datore di lavoro debba ripetere certe indicazioni. Previsa anche l'emanazione di un decreto che regolerà la segnalazione ex art. 67 e i modelli da utilizzare che diventeranno, così, uguali per tutte le ASL italiane. Sebbene questa modifica sia immediatamente attuabile, è da capire se gli enti riceventi sono già in grado di inoltrare i dati necessari all'ASL.
- 5) Semplificazione per le **verifiche periodiche delle attrezzature**: la prima verifica rimane di competenza, primariamente, dell'INAIL ma si riducono i tempi del suo intervento che, ora, deve avvenire entro 45 giorni, altrimenti il datore di lavoro può avvalersi di enti privati. Per quanto concerne le verifiche successive, queste possono essere affidate anche direttamente agli enti privati, senza più passare dall'ASL/ARPA. Rimane da capire come questa modifica si concilia con i decreti attuativi usciti nel corso degli ultimi anni e la modulistica di riferimento.
- 6) Semplificazioni in materia di **lavori edili**: viene estesa l'esclusione dal Titolo IV (Cantieri e



temporanei e mobili) delle attività impiantistiche. Se, prima, l'esclusione riguardava la manutenzione di impianti elettrici, elettronici, del gas ecc. ora l'esclusione vale anche per l'installazione, a meno che queste non richiedano lavori edili o di ingegneria civile (allegato X). Tuttavia, a seguito dei ripetuti incidenti nel settore, il Titolo IV viene esteso anche alle attività di spettacolo, da definirsi, però, con apposito decreto attuativo. Sono previsti anche modelli standard, sulla scia di quanto successo per il documento di valutazione dei rischi, anche per piani di sicurezza e coordinamento, piani sostitutivi e piani operativi di sicurezza.

7) Semplificazione nella **comunicazione di superamento dei limiti**: nel caso in cui, nello svolgimento dell'attività, si superassero i limiti previsti per la concentrazione di agenti chimici dispersi, da ora, la comunicazione all'organo di vigilanza può avvenire telematicamente. Stessa cosa nel caso dei cancerogeni e mutageni, per i biologici e per la notifica delle attività di rimozione dell'amianto.

8) Semplificazioni in materia di **comunicazione degli infortuni**: a decorrere dal 20/02/2014, non sarà più obbligatorio comunicare gli infortuni anche alla pubblica sicurezza. In questo modo, rimarrà la sola comunicazione all'INAIL, in via telematica.

9) Semplificazioni per **lavori di breve durata**: nel caso di lavoratori che dovessero essere impiegati per meno di 50 giorni nell'anno solare, sono previste semplificazioni ancora tutte da definire in appositi decreti applicativi. Più che una semplificazione, è una dichiarazione di intenti.

10) Semplificazioni in materia di **formazione**: in buona sostanza, viene riconosciuta la possibilità di essere esentati totalmente o parzialmente da percorsi formativi o di aggiornamento, che prevedano contenuti già trattati in corsi a cui il soggetto ha già partecipato. Ottima modifica da mettersi in pratica con apposito accordo della Conferenza Stato Regioni.

Conclusioni: più che un vero decreto di modifica, gli innumerevoli decreti attuativi a cui questo decreto rimanda, lo rendono una carta degli intenti, ottimi intenti, ma di scarsa applicabilità. Vedendo poi i tempi di emanazione dei decreti previsti dal D.Lgs. 81/2008 che, a distanza di poco meno di 5 anni e mezzo, non sono ancora stati completati, pone seri dubbi che queste modifiche possano realmente diventare effettive e avere un impatto positivo. Non ci resta che aspettare fiduciosi.

Decreto del Fare: modificati gli obblighi per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

Dott. Aldo Olivero

Il "Decreto del Fare" (Legge 98/13) ha apportato sostanziali cambiamenti per quanto riguarda gli obblighi del mondo associativo. Prima di questo decreto solo le associazioni di volontariato, con statuto conforme alla legge 266/91, non erano obbligate a redigere il DVR e a frequentare i corsi di formazione; tali realtà erano equiparate ai lavoratori autonomi ed i loro obblighi erano limitati all'art. 21 del D.Lgs. 81/08 (utilizzo di DPI adeguati, di attrezzature di lavoro conformi al titolo III della 81/08, tessera di riconoscimento per attività in regime di appalto e subappalto). Le associazioni sportive dilettantistiche erano invece soggette a tutti gli obblighi del decreto 81, compresa la redazione del DVR e la frequenza ai corsi di formazione. Un impegno gravoso per molte di queste realtà, soprattutto per quelle di piccolissime dimensioni. La Regione Piemonte nel 2012, per sgomberare il campo da equivoci, aveva ribadito tali obblighi rispondendo ad un quesito pubblicato nella sezione FAQ del gruppo di lavoro "info.sicuri". Ora il Decreto del Fare - Legge n. 98/2013 definisce in modo più particolareggiato e dettagliato le caratteristiche dei soggetti rientranti nel campo di applicazione del volontariato e soggetti ai soli obblighi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. **Grazie a tale decreto le associazioni sportive dilettantistiche non saranno più obbligate a redigere il DVR e a organizzare corsi di formazione.** Si badi bene, però, che le "facilitazioni" degli adempimenti di sicurezza (di fatto ogni volontario è responsabile di quel che fa, in quanto equiparato ad un lavoratore autonomo), non si applicano affatto in modo generalizzato a tutti quei soggetti che prestano la propria attività "in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289", ma solo a quelli tra questi soggetti che anche "prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese". Quindi nessuna facilitazione per chi presta la propria attività con contratto e con retribuzione, essendo questi sportivi, ad esempio, lavoratori dipendenti a tutti gli effetti. Peraltro qualora questi volontari ("prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese") operino in luoghi ove vi sia un datore di lavoro (o più di uno) con propria organizzazione lavorativa, subentrerà a carico di detto datore di lavoro il rigoroso obbligo di trasferire ad ognuno di loro una dettagliata e specifica informazione sui rischi specifici e sulla misure di prevenzione ed emergenza adottate in tali ambiti lavorativi.

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Tel.011.21.08.46 • Fax: 0125.19.26.650

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it



Terre e rocce da scavo - Novità dalla Legge n°69/2013 ("Legge del fare") e dal Decreto Legge n°43/2013

Ing. Matteo Mazza

Dapprima il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cd "Decreto Fare"), pubblicato sulla G.U. del 21 giugno 2013 e in vigore dal 22 giugno 2013, ha limitato l'azione del D.M. 161/2012 solo "alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale".

Nulla dice il nuovo decreto legge in merito alle terre e rocce provenienti dai piccoli cantieri (inferiori a 6.000 mc), aspetto che da tempo attende una sua normativa.

Successivamente la legge 24 giugno 2013, n. 71, che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (cd "Decreto Piombino"), pubblicata sulla G.U. del 25 giugno 2013 e in vigore dal 26 giugno 2013, oltre a ribadire lo stesso concetto sopra riportato per "gli interventi urgenti previsti dal presente decreto", inserisce un comma nel quale precisa che, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, per i piccoli cantieri tornano in vita le disposizioni stabilite dall'art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i..

Alla luce di queste novità normative, come prmissima interpretazione, la situazione che ne deriva può essere così riassunta:

- Terre e rocce da scavo provenienti da opere soggette a VIA o ad AIA: si applica il D.M. 161/2012;
- Terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale: in attesa della normativa specifica, si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni dell'art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i., in deroga a quanto stabilito dall'art. 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
- Terre e rocce da scavo provenienti da cantieri diversi da quelli dei due punti precedenti: possono essere gestiti come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni dell'articolo 184-bis del d. lgs. 152/06 e s.m.i., senza che esista una normativa specifica che regolamenti come verificare e applicare i criteri previsti dal suddetto articolo; si rammenta che, trattandosi di una norma di favore rispetto alla normativa sui rifiuti, spetta a chi ne usufruisce dimostrare il pieno rispetto dei criteri previsti dall'articolo 184-bis.

Emissioni in atmosfera - Scadenze in materia di adeguamento alle nuove disposizioni del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Dott. Umberto Aprile

Si ricorda che alla data del 01 Settembre 2013 scade, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. n. 128/2010, per le aziende che non erano soggette al DPR n. 203/1988 (Art. 281, comma 3 del D.Lgs. 152/2006), il termine ultimo per, se lo stabilimento è soggetto all'autorizzazione alle emissioni, la relativa domanda entro il 31 luglio 2012 ed adeguarsi alle disposizioni del titolo I entro il 1 settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni.

Si ricorda che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione e che la stessa è rilasciata con riferimento allo stabilimento.

La mancata presentazione della domanda nei termini indicati comporterà per l'azienda sanzioni di tipo penale.

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino
Tel.011.21.08.46 • Fax: 0125.19.26.650

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it

Emissioni in atmosfera - Novità dalla Legge n°69/2013 (“Legge del fare”) e dal Decreto Legge n°43/2013

Dott. Umberto Aprile

Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 all'art. 41-ter ha incrementato e specificato ulteriori impianti potenzialmente definibili in deroga (impianti ad inquinamento scarsamente significativo) ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/2006. Sono stati aggiunti a tal fine, alla parte I dell'allegato IV:

- ((a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonche' silos per i materiali vegetali»;
- ((b) dopo la lettera v) e' inserita la seguente:)) ((«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas»;
- ((c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» e' soppressa;))
- ((d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:))
- ((«kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.))
- ((kk-ter) Frantoi».)

Ed alla parte II dell'allegato IV alla parte V sono apportate le seguenti modificazioni:

- ((a) dopo la lettera v) e' inserita la seguente:))
- ((«v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato»;
- ((b) dopo la lettera oo) e' aggiunta la seguente:))
- ((«oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato».)



Scadenze

Vi ricordiamo le scadenze periodiche previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:

Ogni sei mesi:

- controllo semestrale di estintori, idranti, naspi e porte REI;

Annualmente:

- Riunione periodica per le aziende con più di 15 addetti;
- Aggiornamento della formazione dell'RLS;
- Prova di evacuazione nelle aziende con più di 10 addetti o soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (CPI)

Ogni due anni:

- Aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro correlato;
- Verifica dell'impianto di messa a terra (se biennale);

Ogni tre anni:

- Aggiornamento del corso di formazione per incaricati del primo soccorso;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti chimici;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad amianto;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici;
- Aggiornamento della formazione per gestori di pubblici esercizi con somministrazione di cibi e bevande;

Ogni quattro anni:

- Ripetizione delle valutazioni dei rischi fisici (rumore, vibrazioni ecc.);
- Aggiornamento della formazione dei lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi e di coloro che svolgono attività che richiede posizionamento mediante funi;
- Verifica dell'impianto di messa a terra (se quinquennale);

Ogni cinque anni:

- Aggiornamento della formazione dell'RSPP, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.

11 gennaio 2013:

- termine per la formazione dei lavoratori già assunti all'11 gennaio 2012

16 febbraio 2013:

- termine entro il quale sostituire le maniglie e i maniglioni antipanico non marcati CE con maniglie e maniglioni etichettati.

30 maggio 2013:

- termine della validità dell'autocertificazione di valutazione dei rischi, da sostituire con il documento di valutazione dei rischi.

11 luglio 2013:

- termine per la formazione di preposti e dirigenti già assunti all'11 gennaio 2012

